

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Rag. Sandra Macri

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 09/2020 DEL 25/03/2020

Indice Argomenti:

- 1. Moratoria esposizioni bancarie**
- 2. Fondo di garanzia per Pmi**
- 3. Pagamento fornitori ed altri debiti ordinari**

Facendo seguito alle precedenti circolari di studio (nn.. 05/2020, 06/2020 07/2020 e 08/2020) emanate in tema di interventi in tema di “Coronavirus”, a cui facciamo espresso richiamo e riferimento, affrontiamo adesso alcune altre agevolazioni previste dagli ultimi decreti governativi.

1) MORATORIA ESPOSIZIONI BANCARIE

La moratoria fino al 30 settembre 2020 del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari riguarda **tutte le imprese** aventi sede in Italia che occupano fino a 250 lavoratori e, inoltre, che hanno un totale di Stato patrimoniale inferiore a 50 milioni di euro e/o un fatturato inferiore a 43 milioni di euro: si tratta nella sostanza del 99,9% delle imprese italiane.

La **moratoria riguarda:**

STUDIO BELCASTRO

- la revocabilità delle **linee di credito accordate appunto “sino a revoca”** e dei **finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti** esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo 2020;
- la restituzione dei **prestiti non rateali** con scadenza anteriore al 30 settembre;
- il pagamento delle **rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre**, con facoltà per le imprese di chiedere la sospensione solo per la quota capitale delle rate e non anche per quella interessi.

Per quanto riguarda le **linee di credito** “sino a revoca” e gli anticipi su crediti, la norma precisa che la moratoria vale sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata.

Il Decreto in esame esclude però dalla moratoria le **esposizioni debitorie “già” deteriorate**, in coerenza al fatto che la norma mira a cristallizzare solo esposizioni debitorie sane che potrebbero deteriorarsi **per effetto** della crisi economica derivante da quella sanitaria e non anche quelle che già arrancavano a prescindere.

Per avvalersi della moratoria, è sufficiente che **l’impresa comunichi tale intenzione alla banca**, corredandola con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l’impresa autocertifica di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

A fronte di ciò, le banche e gli altri intermediari finanziari **sono privati della possibilità di valutare autonomamente**, in base alla situazione economico-finanziaria del debitore, se acconsentire o meno alla richiesta.

Sul punto, per altro, il Governo afferma che:

- la moratoria “**non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria**, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria”;
- nel periodo di moratoria, “gli intermediari **devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento**”.

Due affermazioni che nascono dalla giusta consapevolezza che, diversamente ragionando, la moratoria rischierebbe di avere ripercussioni significative sulle banche.

Quanto alla prima affermazione, tuttavia, sarebbe a quel punto preferibile formulare in modo diverso l’implicito **invito alle imprese di avvalersi della moratoria solo se ne hanno realmente bisogno**, evitando all’impresa di dover autocertificare di essere in un periodo temporaneo di carenza di liquidità, così da evitare alla banca di doverne prendere atto e però non variare la classificazione del credito.

Quanto alla seconda affermazione, sarebbe opportuno che il Governo italiano, più che dirsi queste cose da solo, facesse le **opportune pressioni** sulle Autorità europee competenti a dirle, così da sgombrare il campo da possibili sorprese “tecniche” che già in passato sono piovute addosso al nostro sistema bancario.

2) FONDO DI GARANZIA PER PMI

Il Decreto in esame è altresì intervenuto in favore delle PMI **rafforzando le misure di accesso al credito** volte a contrastare gli effetti negativi che sono stati innescati dal Coronavirus sull'economia nazionale e che, inevitabilmente, genereranno una carenza di **liquidità** per il settore produttivo del nostro Paese.

A questo proposito, il Governo afferma che, “al fine di assicurare un'immediata applicazione delle suddette misure, si è fatto riferimento a uno strumento – il Fondo di Garanzia delle PMI – attivo e conosciuto su tutto il territorio nazionale”.

Gli interventi adottati dal Fondo Centrale di Garanzia a sostegno delle PMI sono molteplici.

In primo luogo, la **gratuità della garanzia del Fondo**, attraverso la **sospensione dell'obbligo di versamento delle commissioni**, che genera un conseguente minor costo del credito per le PMI.

A ciò si aggiunge **l'innalzamento dell'importo massimo garantito** per singola società a 5 milioni di euro (rispetto all'attuale limite massimo pari a 2,5 mln), al fine di incrementare la capacità di garanzia anche alle imprese che, secondo i limiti fino a ora vigenti, avevano già esaurito il plafond disponibile e necessitano di ulteriori finanziamenti a sostegno dell'attività produttiva.

È stato, inoltre, stabilito **l'aumento delle percentuali massime di garanzia** (80% in via diretta e 90% in riassicurazione/controgaranzia) per **tutte** le tipologie di operazioni di finanziamento, per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni.

Tra i principali interventi, vi è pure l'ammissibilità alla garanzia di **operazioni di rinegoziazione del debito**, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo oggetto di rinegoziazione.

In tal senso, è stato previsto che la disposizione si applichi esclusivamente con riguardo alle **operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione dei finanziamenti** (rinegoziazione dei finanziamenti e/o consolidamento delle passività a breve termine) già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario che non siano già garantiti dal Fondo.

Un'altra misura agevolativa è rappresentata **dall'allungamento automatico**, per il medesimo periodo, **della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento**, sia prevista per norma che su base volontaria, in connessione con gli effetti economico-finanziari negativi derivanti dalla diffusione del Coronavirus.

Sul punto, è stato stabilito che l'allungamento delle garanzie si applica **anche alle imprese che abbiano posizioni classificate dal sistema bancario come non-performing, e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.**

Un ulteriore beneficio fruibile dalle PMI è costituito dalla **sospensione della verifica del modulo “andamentale”**, ai fini dell'ammissione della garanzia alle operazioni di finanziamento, che trova il suo fondamento nell'esigenza eccezionale di non escludere dall'accesso al credito le imprese che registrano, o potranno prossimamente accusare, tensioni col sistema bancario in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in corso (classificazioni bancarie come “scaduti” o sconfitti”).

Con riferimento alla presente agevolazione, è stato chiarito che i soggetti richiedenti – seppur al solo fine di consentire al Fondo un'adeguata valutazione degli accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio – dovranno comunque trasmettere i dati andamentali desumibili, anche in via automatica, dalla Centrale dei rischi.

Le suddette misure **saranno fruibili dalle PMI per la durata di 9 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020**, data di entrata in vigore del DL 18/2020, **a esclusione di quelle imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”**.

I citati interventi sono da accogliere senza dubbio con favore, in quanto idonei a consentire alle aziende del nostro tessuto produttivo di ridurre le conseguenze negative di una prossima e inevitabile situazione di tensione finanziaria, anche se non si può non evidenziare come tali misure – per diventare **realmente efficaci** – **debbono essere agevolate da parte del sistema bancario** (nonché dalla autorità di vigilanza), evitando ogni appesantimento burocratico e ostacolo “tecnico” connesso alla valutazione e alla classificazione delle singole esposizioni.

3) SOSPENSIONE PAGAMENTO FORNITORI

Ovviamente non esiste alcuna norma che possa oggi consentire la sospensione del pagamento dei debiti verso fornitori e verso altri creditori (escluso quanto già ampiamente detto nelle nostre circolari in termini di versamenti verso l'Erario, verso gli Enti previdenziali ed assistenziali e verso il Sistema bancario).

Tuttavia, cosa molto diversa è la possibilità che le misure di contenimento del Coronavirus escludano **la responsabilità per inadempimento**, responsabilità che va valutata in relazione al **singolo contratto** e alla singola **prestazione dovuta**.

Il citato Decreto ha disposto infatti che il **giudice valuti** sempre la possibilità che il rispetto delle misure di gestione dell'emergenza **escluda la responsabilità del debitore ex art. 1218 c.c.**, anche relativamente all'applicazione di decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti.

STUDIO BELCASTRO

La disposizione si inserisce nel quadro dei rimedi previsti dal codice civile e sembra limitarsi a raccomandare al giudice di tenere adeguatamente conto dell'impatto delle misure emergenziali sul caso concreto, **ma non esclude in automatico la responsabilità**.

Ci si può chiedere, ad esempio, se la norma incida su un contratto di **fornitura** periodica di caffè tra il titolare di un bar e una casa produttrice: la sospensione dell'attività di ristorazione rende certamente difficile il pagamento della fornitura per il mese in corso, oltre al fatto che questa sarebbe, in concreto, inutilizzabile.

Tuttavia, la possibilità di opporre al creditore il rispetto delle misure di contenimento, da cui sarebbe derivata l'impossibilità del pagamento, deve essere vagliata alla luce della disciplina dell'impossibilità sopravvenuta, anche considerato che l'obbligazione cui è tenuto il soggetto è un'obbligazione **pecuniaria**.

In generale, **il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno** "se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

L'impossibilità della prestazione deve essere sopravvenuta alla conclusione del contratto, anteriore all'inadempimento, non imputabile al debitore, **assoluta e oggettiva**.

Ebbene, alla luce del Decreto in esame, può ritenersi pacifico che il provvedimento del legislatore che sospende l'attività configuri **un evento non imputabile al debitore**, ma può non essere altrettanto agevole sostenere che tali eventi abbiano reso materialmente e assolutamente impossibile il pagamento.

Infatti, la nozione di impossibilità che **libera il debitore dalla responsabilità** è tradizionalmente intesa in senso rigoroso, **come impossibilità materiale** di tenere il comportamento promesso.

Con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, si esclude che tale impossibilità possa realizzarsi, in quanto sarebbe sempre possibile reperire del denaro.

Le scarse risorse finanziarie (nel caso di specie dettate da mancati ricavi), dunque, non esonerano dall'obbligo di eseguire la prestazione.

È, invece, minoritario l'orientamento secondo cui il fenomeno dell'impossibilità sopravvenuta andrebbe interpretato in una prospettiva soggettiva, quale mancanza di **colpa** del debitore. All'interpretazione più stringente possono opporsi, però, alcuni **correttivi**.

Innanzitutto, l'impossibilità della prestazione potrebbe essere intesa come **inesigibilità** secondo buona fede *ex* [art. 1175](#) c.c.: l'adempimento, pur materialmente eseguibile, si configurerebbe come inesigibile, in quanto impedito da una difficoltà sopravvenuta non dipendente dal debitore, che non è corretto pretendere che il debitore superi.

Potrebbe, inoltre, valorizzarsi **la sopravvenuta inutilizzabilità in concreto della prestazione**, alla luce di quell'orientamento secondo cui l'impossibilità della prestazione si configura an-

STUDIO BELCASTRO

che nel caso in cui questa sia divenuta inutilizzabile, nel senso che è venuto meno l'interesse della parte a riceverla, in ragione della sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale del contratto.

Inoltre, al Decreto dovrebbe essere riconosciuta una forza quantomeno **persuasiva** per le parti, e in particolare per il creditore, che dovrebbe reagire all'inadempimento del debitore conformemente a buona fede (posto che una richiesta di adempimento "abusiva" rischia di essere censurata in giudizio).

Potrebbe, ad esempio, farsi valere **l'impossibilità temporanea (art. 1256 comma 2 c.c.)**, che consente di "sospendere" il rapporto fino a che l'impossibilità perdura: il debitore sarebbe esonerato dalla responsabilità per il ritardo, fermo l'obbligo di adempiere quando l'impossibilità temporanea verrà meno (salvo che il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione o il creditore non abbia più interesse a conseguirla).

Pertanto attenti a non onorare i debiti in prossima scadenza, semmai – buona norma commerciale – vorrebbe che il debitore contatti al più presto il creditore per concordare una rimodulazione del debito.

PRECEDENTI CIRCOLARI 2020

Numero	Del	Argomento
01/2020	13.01.2020	Legge di bilancio 2020 (novità in sintesi)
02/2020	02.02.2020	Sanzioni penali più gravi per gli evasori Credito di imposta al posto del super e dell'iper ammortamento Oneri detraibili solo con mezzi tracciati Il versamento degli F24 con servizi telematici Non prorogata la cedolare secca sui negozi Rivalutazioni partecipazioni non quotate e terreni
03/2020	14.03.2020	Novità in tema di Coronavirus Riapertura termini Organi di controllo
04/2020	16.03.2020	Le scadenze fiscali 2020 per l'anno 2019
05/2020	19.03.2020	Proroghe termini e versamenti per Coronavirus Esposizioni bancarie e sostegno per le imprese
06/2020	22.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus
07/2020	23.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus (aggiornamento)
08/2020	24.03.2020	Credito imposta affitti botteghe e negozi Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro Indennità 600 euro esercenti attività autonoma Cassa integrazione ordinaria e in deroga Sostegno settori spettacolo cinema e cultura

STUDIO BELCASTRO